

Circolare n. 5 del 24 aprile 2024

Richiesta documentazione per i modelli REDDITI 2024

1. PREMESSA

Sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi le persone fisiche che:

- hanno conseguito redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo, redditi dei terreni e fabbricati, di capitale e "diversi", redditi provenienti da "trust" in qualità di beneficiario;
- hanno effettuato o detengono investimenti o attività finanziarie all'estero;
- hanno conseguito plusvalenze e/o redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM;
- i lavoratori dipendenti in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati;
- i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto;
- i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d'imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte;
- coloro che direttamente dall'INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo;
- coloro che devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Anche nel caso in cui non siano obbligati, i contribuenti possono comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata l'anno precedente o da eccedenze di acconti versati nell'anno d'imposta.

In alternativa al Modello Redditi, i lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il Modello 730. Il Modello 730 è una dichiarazione semplificata e può risultare vantaggiosa al contribuente in quanto gli consente:

- di ottenere il rimborso dell'imposta a credito direttamente dal sostituto d'imposta insieme alla retribuzione o alla pensione;
- di effettuare i versamenti delle somme eventualmente dovute mediante trattenuta dalla retribuzione o dalla pensione.

Anche i contribuenti che utilizzano il Modello 730 potrebbero, comunque, dover presentare anche alcuni quadri del Modello Redditi, per dichiarare particolari tipologie di reddito non gestite dal Modello 730.

Possono inoltre presentare il Modello 730 anche i contribuenti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che nell'anno in corso (anno di presentazione della dichiarazione) non hanno più il sostituto d'imposta.

2. PRINCIPALI NOVITÀ

Le principali novità contenute nei modelli di dichiarazione di questo anno sono le seguenti:

- **Prospetto familiari a carico:** a seguito dell'introduzione dell'Assegno Unico Universale, per l'intero anno di imposta 2023 non sono più riconosciute le detrazioni per i figli fiscalmente a carico minori di 21 anni, nonché la maggiorazione riconosciuta per i figli con disabilità. Per tale ragione è stato modificato il prospetto in oggetto;
- **Proroga esenzione IRPEF per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P.:** è stata prorogata per l'anno di imposta 2023 l'esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

- **Tassazione agevolata mance:** per i lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del settore privato, le somme percepite dai clienti a titolo di liberalità (mance) sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro;
- **Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico:** ridefinito l'ambito fiscale del lavoro sportivo che può generare, tra l'altro, reddito di lavoro dipendente, ovvero reddito ad esso assimilato, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa;
- **Rideterminazione della detrazione applicabile al Comparto sicurezza:** per l'anno d'imposta 2023 la detrazione spettante al personale impiegato nel comparto sicurezza e difesa è aumentata a 571,00 euro;
- **Credito di imposta contributo unificato:** è riconosciuto un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;
- **Superbonus:** per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Superbonus, è possibile ripartire la detrazione in 10 rate annuali nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023;
- **Detrazione bonus mobili:** per l'anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 8.000 euro;
- **Detrazione acquisto abitazione principale:** per l'anno di imposta 2023 è ripristinata la detrazione del 50 % dell'IVA pagata per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B.

3. TERMINI "ORDINARI" DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E DI VERSAMENTO

Da maggio al 30 settembre 2024	Scadenza per la presentazione diretta della dichiarazione Modello 730.
A decorrere dalla retribuzione di competenza del mese di luglio (per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre)	Insieme alla retribuzione o alla pensione si ricevono i rimborsi o si subiscono le trattenute delle somme determinate con il Modello 730. In caso di rateizzazione dei versamenti d'imposta (saldo e primo o unico acconto) viene trattenuta la prima rata. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura del 4% annuo, viene trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.
1° luglio 2024	Scadenza per il pagamento a saldo delle imposte che risultano dalla dichiarazione e del primo acconto o della prima rata in caso di pagamento rateizzato delle imposte dovute a saldo e in acconto (il pagamento rateizzato deve essere completato entro il prossimo 16 dicembre e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo).
31 luglio 2024	Scadenza per il pagamento del saldo delle imposte che risultano dalla dichiarazione e del primo acconto o della prima rata in caso di pagamento rateizzato, con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
15 ottobre 2024	Scadenza per la presentazione telematica del Modello Redditi ed eventualmente della dichiarazione IRAP.
10 ottobre 2024	Termine entro il quale occorre comunicare per iscritto al sostituto d'imposta di non voler effettuare il versamento del secondo o unico acconto dell'IRPEF o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Modello 730.
Nel mese di novembre 2024	Con la retribuzione del mese si subiscono le trattenute delle somme dovute a titolo di secondo o unico acconto IRPEF indicato nel Modello 730. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento di

	quanto dovuto, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura del 4% annuo, viene trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.
2 dicembre 2024	Scadenza per il pagamento diretto del secondo acconto 2023 (non rateizzabile).

4. DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

A decorrere dal 30 aprile i contribuenti avranno a disposizione il Modello Redditi precompilato dall'Agenzia delle Entrate con le informazioni presenti nella banca dati dell'Anagrafe tributaria. La dichiarazione precompilata sarà resa disponibile al contribuente nell'area riservata del sito dell'agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda il 730 precompilato, il contribuente può accedervi anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato.

Al fine di consentirci la verifica delle informazioni presenti nella banca dati dell'Anagrafe tributaria, è necessario restituire al nostro Studio, opportunamente sottoscritta, la delega per l'accesso alla dichiarazione precompilata che avete ricevuto (o riceverete) tramite mail.

5. CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE ALLO STUDIO

Di seguito abbiamo predisposto una scheda che riepiloga i dati e le informazioni necessarie al nostro Studio per la compilazione della dichiarazione dei redditi modello REDDITI 2024, relativa all'anno 2023, delle PERSONE FISICHE. Lo Studio procederà alla verifica della documentazione e alla comunicazione dei casi di esonero eventualmente riscontrati.

La documentazione necessaria alla predisposizione della dichiarazione dei redditi può essere trasmessa allo Studio in allegato a un messaggio di posta elettronica all'indirizzo info@studiocampasso.it. In questo caso raccomandiamo di comunicarci anche il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell'informativa contenuta nella presente circolare, sottoscrivendo il modello in calce all'informativa stessa (pag. 22 della presente circolare), ed eventualmente la scelta di destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef (come da dettagli forniti in calce alla presente circolare).

Ai clienti che invece ritengono di consegnare personalmente la documentazione allo Studio, chiediamo cortesemente di contattarci preventivamente al telefono per fissare l'appuntamento.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Studio Campasso

**MODELLO REDDITI 2024 - PERSONE FISICHE
SCHEDA RICHIESTA INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE**

Nome e cognome cliente

- variazioni dati anagrafici dichiarante/coniuge/familiari a carico (specificare se si tratta di figli di età pari o superiore a 21 anni o di figli portatori di *handicap*, dei mesi in cui il familiare è a carico e della relativa percentuale); eventuale sentenza di separazione o divorzio;
- documentazione prevista per il riconoscimento delle detrazioni d'imposta per familiari a carico di soggetti extracomunitari residenti in Italia;
- documentazione relativa al trasferimento in Italia dall'estero e per la fruizione delle agevolazioni previste per il rientro dei docenti e ricercatori, dei lavoratori e dei pensionati;
- per i soggetti non residenti in Italia, certificato di iscrizione all'AIRE (se cittadini italiani) e dati relativi alla residenza anagrafica all'estero;
- documentazione relativa alle variazioni dei redditi dei terreni e dei fabbricati: acquisto, vendita, accatastamento, variazioni catastali, successione, donazione, concessione in locazione/sublocazione/affitto/comodato/locazione del comodatario, fabbricati destinati ad abitazione principale, fabbricati tenuti a disposizione, immobili vincolati di interesse storico e/o artistico, fabbricati distrutti o inagibili a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi, ecc.; specificare i terreni posseduti o condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali;
- ricevute di pagamento dell'IMU relativa al 2023 e altra documentazione rilevante ai fini dalla determinazione dell'imposta dovuta per tale anno o per l'applicazione di cause di esenzione (se non gestita dallo Studio);
- ricevute di pagamento dell'IMI o dell'IMIS o dell'ILIA relative al 2023, per gli immobili ubicati nelle Province autonome di Bolzano e Trento e nella Regione Friuli Venezia Giulia (se non gestite dallo Studio);
- atti di acquisto di immobili, a partire dall'1.1.2023, usufruendo delle agevolazioni prima casa;
- canoni di locazione spettanti con riferimento al 2023 anche se non percepiti (compresi i locali condominiali);
- con riferimento ai canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti nel 2023, intimazione di sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento;
- attestazione delle imposte versate sui canoni di locazione di immobili abitativi venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità;
- canoni di locazione "convenzionali" relativi ad immobili siti in Comuni ad alta tensione abitativa (per i contratti stipulati senza l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, per poter applicare le agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato, è necessaria l'attestazione delle organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale, che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo territoriale) o per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi;
- canoni di locazione di immobili ad uso abitativo o commerciale per i quali è stata effettuata l'opzione per la "cedolare secca" o per i quali l'opzione deve essere esercitata in dichiarazione;
- corrispettivi ed eventuali ritenute (risultanti dalle Certificazioni Uniche 2024) relativi a contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario (tenendo presente che si presume la natura imprenditoriale dell'attività, in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta); eventuale opzione per la "cedolare secca" da esercitare in dichiarazione;
- canoni di locazione di fabbricati siti in zone rurali, non abitabili al 7.5.2004 e successivamente ristrutturati (per gli imprenditori agricoli);
- indicare se alcuni terreni sono stati concessi in affitto nel 2023, per un periodo non inferiore a 5 anni e con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non abbiano superato i 40 anni e che posseggano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, o che acquisiscano tali qualifiche entro 2 anni dalla firma del contratto di affitto;

- spese sostenute per canoni di affitto dei terreni agricoli, con indicazione degli ettari presi in affitto (per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di età inferiore ai 35 anni, iscritti nella previdenza agricola);
- dati relativi all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e detenuta in locazione (per la quale spetta una detrazione IRPEF);
- dati relativi al credito d'imposta spettante per la riparazione, la ricostruzione o il riacquisto degli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto in Abruzzo del 2009;
- dati relativi agli immobili concessi in locazione o comodato a nuclei familiari le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del terremoto in Abruzzo del 2009;
- estremi di registrazione (o codice identificativo) dei contratti di locazione, per gli immobili situati nella Regione Abruzzo e concessi in locazione a soggetti residenti nei Comuni colpiti dal terremoto del 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili;
- certificazioni dei redditi di pensione, da lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2024 o Certificazione Unica 2023 in caso di cessazione del rapporto);
- in relazione alle mance percepite nel 2023, indicare se si intende modificare il regime di tassazione (imposta sostitutiva del 5% o tassazione ordinaria) applicato dal datore di lavoro e risultante dalla Certificazione Unica 2024;
- certificazioni dei redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti da soggetti non sostituti d'imposta;
- stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero, percepiti da soggetti residenti, ed eventuali imposte pagate all'estero; specificare se si tratta di lavoratori dipendenti "frontalieri";
- redditi prodotti in euro e in franchi svizzeri dai residenti a Campione d'Italia;
- assegni periodici percepiti quale coniuge separato o divorziato, con specificazione della quota per il mantenimento dei figli;
- altri assegni periodici (testamentari/alimentari);
- borse di studio;
- indennità percepite per cariche pubbliche elettive;
- Certificazioni Uniche 2024 relative a rapporti di lavoro autonomo "non professionale" (es. diritti d'autore o d'inventore, associazione in partecipazione, ecc.), di lavoro autonomo occasionale e di altri redditi diversi (es. collaborazioni con società e associazioni sportive dilettantistiche);
- compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni percepiti da docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado;
- prospetto del reddito di partecipazione in società di persone o associazioni assimilate, srl che hanno optato per la trasparenza fiscale, imprese familiari e aziende coniugali (se non gestito dallo Studio);
- oneri deducibili o detraibili ai fini IRPEF sostenuti da società semplici o soggetti assimilati;
- certificati dei sostituti d'imposta per i dividendi e le remunerazioni percepite in qualità di associato in partecipazione nel corso del 2023 (se relativi ad utili non assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva);
- altri redditi di capitale non assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;
- risarcimenti, anche assicurativi, per perdite di reddito;
- redditi percepiti mediante procedure di pignoramento presso terzi ed eventuali ritenute subite;
- erogazioni liberali in denaro, effettuate nel 2023, per interventi che danno diritto ad un credito d'imposta (c.d. "Art bonus"), vale a dire:
 - manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
 - sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestranti, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;

- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2023 da titolari di reddito d'impresa con riferimento agli interventi di restauro e ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari (c.d. "Sport bonus");
- erogazioni liberali in denaro, effettuate nel 2023, per interventi di bonifica ambientale su edifici e terreni pubblici;
- erogazioni liberali in denaro, effettuate nel 2023, a favore di enti del Terzo settore per il recupero di immobili pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata (c.d. "social bonus");
- erogazioni liberali in denaro, effettuate nel 2023, in favore delle "fondazioni ITS Academy";
- credito d'imposta spettante per il 2023 relativo alle mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali;
- credito d'imposta spettante per il 2023 in relazione ai compensi corrisposti agli avvocati abilitati nel procedimento di negoziazione assistita concluso con successo, oppure agli arbitri in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo;
- credito d'imposta spettante per il 2023 a seguito del reintegro delle somme anticipate dai fondi pensione;
- credito d'imposta spettante per il 2023 in relazione alle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti;
- credito d'imposta spettante per il 2023 in relazione alle spese sostenute per l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF a confessioni religiose riconosciute (o allo Stato per finalità sociali o umanitarie);
- scelta per la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF al sostegno degli enti *no profit* (ONLUS, associazioni di volontariato e di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori, associazioni sportive dilettantistiche in possesso di determinati requisiti, enti del Terzo settore), oppure al finanziamento della ricerca scientifica o sanitaria, o al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, oppure al sostegno degli enti gestori delle aree protette, con eventuale indicazione dello specifico soggetto beneficiario, oppure al Comune di residenza fiscale;
- scelta per la destinazione del 2 per mille dell'IRPEF ad un partito politico iscritto nell'apposito Registro nazionale;
- dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023) o ultima dichiarazione presentata, se non gestita dallo Studio;
- dichiarazioni integrative di anni pregressi presentate nel 2023 (se non gestite dallo Studio);
- modelli F24 di versamento di tributi e contributi eseguiti dall'1.1.2023 fino al momento di presentazione della dichiarazione, con eventuali compensazioni, anche se a saldo zero (se non gestiti dallo Studio); indicare eventuali versamenti in eccesso effettuati per errore e per i quali non sia stata attivata la procedura di rimborso;
- imposte e oneri rimborsati.

Documentazione riferita a:

- lottizzazione od opere su terreni da rendere edificabili;
- cessioni di terreni edificabili effettuate nel 2023;
- cessioni di beni immobili effettuate nel 2023, entro 5 anni dall'acquisto, esclusi quelli pervenuti per successione (indicare il periodo in cui gli immobili sono stati adibiti ad abitazione principale), salvo che sia già stata applicata l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze ad opera del notaio;
- perizie e versamenti dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento dei terreni posseduti all'1.1.2023 e/o in date anteriori;
- indennità di esproprio e altre somme percepite nell'ambito del procedimento espropriativo;

- vincite, concorsi a premio, scommesse;
 - immobili situati all'estero: reddito; costo di acquisto o valore di mercato; valore utilizzato nello Stato estero per il pagamento di imposte sul patrimonio per gli immobili UE/SEE; eventuali imposte patrimoniali o reddituali versate nello Stato estero;
 - imposta patrimoniale sugli immobili posseduti all'estero (IVIE) versata in acconto per il 2023;
 - redditi derivanti dalla cessione, affitto o usufrutto di aziende;
 - redditi derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili o immobili;
 - differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;
 - redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente e affitti di terreni per usi non agricoli;
 - redditi derivanti da attività commerciali occasionali e ritenute subite (per prestazioni a favore di condomini);
 - proventi derivanti da attività di noleggio occasionale di navi e imbarcazioni da diporto;
 - plusvalenze da cessioni di partecipazioni (azioni/quote) e altri redditi diversi di natura finanziaria per i quali il corrispettivo sia stato incassato, in tutto o in parte, nel 2023 (se non si è optato per il regime del "risparmio amministrato" o del "risparmio gestito");
 - perizie e versamenti dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento delle partecipazioni possedute all'1.1.2023 e/o in date anteriori, ovvero perizie e versamenti dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento delle partecipazioni "non qualificate" (quotate e non quotate) possedute al 31.12.2011 e/o al 30.6.2014;
 - plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazione in fondi immobiliari;
 - plusvalenze derivanti dal possesso o dalla cessione di cripto-attività (costo di acquisto, prezzo di vendita, documentazione reperita sul sito dell'exchange, ecc.);
- Si ricorda che in presenza di criptovalute e di determinate condizioni, così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 788 del 24 novembre 2021, deve essere compilato il quadro RW. Vi invitiamo pertanto a segnalarci se detenete criptovalute.**
- certificazioni degli intermediari (es. banche e SIM) attestanti le minusvalenze o le perdite residue a seguito della chiusura di rapporti in regime di "risparmio amministrato" o di "risparmio gestito";
 - redditi assoggettati a tassazione separata (plusvalenze, indennità, ecc.) soggetti all'acconto d'imposta del 20%;
 - consistenza degli investimenti esteri produttivi di reddito imponibile in Italia e delle attività estere di natura finanziaria detenuti nel corso del 2023; per questi beni è necessario acquisire il valore all'inizio del periodo d'imposta e quello al termine del periodo d'imposta o del periodo di detenzione. Si ricorda che sono considerati produttivi di reddito per presunzione tutte le attività finanziarie e tutti gli immobili detenuti all'estero (anche se tenuti a disposizione), i diritti reali e le multiproprietà relativi a immobili esteri, gli yacht, le opere d'arte e i gioielli;
 - attività finanziarie detenute all'estero: costo di acquisto; valore nominale o di rimborso; valore di mercato; eventuali imposte patrimoniali o reddituali versate nello Stato estero;
 - documentazione relativa ai dossier titoli custoditi o amministrati da intermediari non residenti e relativa movimentazione;
 - imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) versata in acconto per il 2023;
 - conti correnti e libretti di risparmio detenuti all'estero. Per i conti correnti detenuti in Paesi considerati a fiscalità privilegiata, occorre individuare il valore massimo raggiunto dal conto nel corso del 2023. Inoltre, con riferimento ai conti correnti esteri si osserva che:
 - essi scontano l'IVAFE se il loro valore medio di giacenza annuo supera i 5.000,00 euro;
 - devono essere indicati nel quadro RW se nel corso del 2023 hanno raggiunto un valore massimo complessivo superiore a 15.000,00 euro;
 - controvalore in euro della valuta virtuale posseduta all'1.1.2023 ed al 31.12.2023;
 - interessi di fonte estera, percepiti senza il tramite di intermediari finanziari residenti;

- proventi su depositi a garanzia di finanziamenti a imprese residenti soggetti al prelievo del 20%, effettuati fuori dal territorio dello Stato, maturati fino al 31.12.2011 e percepiti nel 2023 senza il tramite di intermediari finanziari residenti.

Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo:

- contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (es. contributi INPS artigiani e commercianti, contributo INPS per i professionisti senza Cassa, contributo INPS trattenuto sulle provvigioni dei venditori a domicilio, sui compensi dei lavoratori autonomi occasionali e degli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, contributi alle Casse professionali, premi INAIL per le casalinghe); si ricorda che non è più deducibile il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (c.d. "tassa salute") pagato con l'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
- contributi INPS e premi INAIL a carico dei collaboratori coordinati e continuativi e dei lavoratori a progetto (se non sono già stati dedotti in sede di effettuazione delle ritenute);
- contributi previdenziali non obbligatori (es. per prosecuzione volontaria, ricongiunzione, riscatti, ecc.), contributo INPS per iscrizione facoltativa;
- contributi per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby sitter e "badanti"), anche relativi a prestazioni occasionali o rimborsati all'agenzia interinale;
- contributi per la previdenza complementare (fondi pensione e polizze assicurative previdenziali), anche se sostenuti per i familiari a carico, per la parte che non trova capienza nel reddito complessivo di questi ultimi;
- per i lavoratori di prima occupazione avvenuta nel 2018, contributi per la previdenza complementare versati negli anni 2018-2022, al fine di determinare l'eventuale maggiore plafond di deducibilità applicabile dal periodo d'imposta 2023;
- spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute da portatori di handicap;
- spese per l'acquisto di medicinali sostenute da portatori di handicap: fatture o scontrini fiscali contenenti la specificazione della natura, qualità (numero di autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dall'Agenzia italiana del farmaco) e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario; fatture o scontrini fiscali relativi a preparazioni galeniche; documentazione rilasciata dalla farmacia estera;
- spese per prestazioni rese in caso di ricovero presso istituti di assistenza;
- contributi versati ai fondi sanitari integrativi;
- erogazioni liberali a favore della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute;
- assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato (indicando il relativo codice fiscale), con specificazione della quota per il mantenimento dei figli;
- assegni periodici relativi a rendite vitalizie in forza di donazione o testamento e assegni alimentari stabiliti dall'autorità giudiziaria;
- somme investite nel capitale sociale di start up innovative da parte di srl partecipate che hanno optato per la trasparenza fiscale;
- spese sostenute (compresi gli interessi passivi su mutui) per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro 6 mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a 8 anni (sono agevolati gli acquisti effettuati dall'1.1.2014 al 31.12.2017);
- erogazioni liberali ad organizzazioni non governative (ONG) che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
- erogazioni liberali, in denaro o in natura, a favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale (APS), organizzazioni di volontariato (ODV) ed enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS;
- erogazioni liberali a favore di fondazioni e associazioni riconosciute che operano nell'ambito dei beni culturali o della ricerca scientifica, di università ed altri enti di ricerca, degli enti parco regionali e nazionali;
- somme restituite nel 2023 al soggetto erogatore, se sono state assoggettate a tassazione in anni precedenti;

- somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente ed assimilati e che invece sono state tassate;
- canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili;
- contributi a consorzi obbligatori;
- indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abitativi;
- spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l'espletamento della relativa procedura di adozione internazionale;
- erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato;
- erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di trust, ovvero dei fondi speciali, istituiti a favore delle persone con disabilità grave.

Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del 19%:

Dall'1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) spetta soltanto se il pagamento dell'onere è avvenuto con pagamento tracciato (bonifico bancario o postale; carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

L'obbligo della tracciabilità dei pagamenti non riguarda le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Ove ricorra l'obbligo di tracciabilità, occorre produrre anche la documentazione relativa alle modalità di pagamento (es. ricevute dei bonifici, ricevute dei pagamenti mediante carta di debito o di credito, estratti conto bancari o postali).

- spese mediche (generiche e specialistiche) e di assistenza specifica sostenute nel 2023 sia nel proprio interesse che per i familiari fiscalmente a carico (ad es. prestazioni chirurgiche, per analisi, per prestazioni specialistiche, per l'acquisto/affitto di protesi sanitarie, per assistenza infermieristica e riabilitativa, per prestazioni chiropratiche);
- spese per l'acquisto di medicinali: fatture o scontrini fiscali contenenti la specificazione della natura, qualità (numero di autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dall'Agenzia italiana del farmaco) e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario; fatture o scontrini fiscali relativi a preparazioni galeniche; documentazione rilasciata dalla farmacia estera;
- spese per l'acquisto di dispositivi medici: fatture o scontrini fiscali contenenti il codice fiscale del destinatario e la descrizione del dispositivo medico, che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE;
- spese sostenute in favore di soggetti con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici;
- spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non fiscalmente a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica ("ticket");
- spese mediche chirurgiche e specialistiche sostenute da portatori di handicap;
- documentazione relativa a rimborsi delle spese sanitarie;
- spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento, compresi i veicoli adattati, relativi a soggetti portatori di handicap;
- spese per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici per soggetti portatori di handicap e di cani-guida per soggetti non vedenti;
- spese di interpretariato per soggetti sordi;
- spese veterinarie;
- interessi passivi e altri oneri pagati su prestiti o mutui agrari;
- interessi passivi ed altri oneri pagati in relazione ai mutui ipotecari per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, compresa la relativa documentazione (contratto di mutuo, contratto di acquisto, spese notarili, spese di istruttoria bancaria, ecc.);
- interessi passivi ed altri oneri pagati in relazione a mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione di edifici;

- interessi passivi su mutui stipulati prima del 1993 per l'acquisto di immobili diversi dall'abitazione principale;
- canoni e relativi oneri accessori, oltre al costo di riscatto, derivanti da contratti di locazione finanziaria stipulati per acquistare un immobile da destinare ad abitazione principale;
- contributi pubblici ricevuti per il pagamento degli interessi passivi relativi ai mutui immobiliari ed eventuali revoche;
- spese per la manutenzione, protezione o restauro di beni culturali o ambientali vincolati;
- provvigioni pagate nel 2023 ad intermediari immobiliari per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, anche a seguito di contratto preliminare registrato;
- premi versati nel 2023 per polizze vita o infortuni, derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31.12.2000;
- premi versati nel 2023 per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dall'1.1.2001;
- premi versati nel 2023 per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, in relazione a polizze stipulate dall'1.1.2018;
- spese sostenute nel 2023 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
- spese sostenute nel 2023 per la frequenza di asili nido, pubblici o privati, da parte dei figli;
- spese sostenute nel 2023 per la frequenza delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo grado e delle scuole secondarie di secondo grado, pubbliche o private;
- spese sostenute nel 2023 per la frequenza, presso università statali o non statali, anche estere, di corsi di istruzione universitaria, di master, di corsi di perfezionamento o di specializzazione universitaria, di dottorati di ricerca;
- spese sostenute nel 2023 per la frequenza di Conservatori musicali e di Scuole di specializzazione per l'abilitazione all'insegnamento;
- spese sostenute nel 2023 per i canoni di locazione, i contratti di ospitalità o gli atti di assegnazione relativi a studenti universitari "fuori sede", anche in relazione ad Università all'estero;
- spese per l'istruzione in relazione alle quali è stata riconosciuta una borsa di studio dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
- spese per il riscatto della laurea di familiari a carico che non hanno ancora iniziato a lavorare;
- spese sostenute nel 2023 per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni;
- spese sostenute nel 2023 per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della L. 21.12.99 n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica;
- spese per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti (c.d. "badanti"), anche se sostenute per familiari a carico;
- spese per prestazioni rese da case di cura e di riposo;
- spese funebri sostenute nel 2023, anche per persone defunte non legate da vincoli di coniugio, parentela o affinità;
- contributi associativi alle società di mutuo soccorso;
- erogazioni liberali a favore di istituti scolastici, istituti di alta formazione e università;
- erogazioni liberali a favore di attività culturali e artistiche;
- erogazioni liberali a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità o da altri eventi straordinari, avvenuti anche all'estero;

- erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo e di fondazioni operanti nel settore musicale;
- erogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia”;
- erogazioni liberali a favore dell’ospedale “Galliera” di Genova per l’attività del registro nazionale dei donatori di midollo osseo;
- erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione d’imposta del 26%:

- erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS e di soggetti che gestiscono iniziative umanitarie;
- erogazioni liberali in denaro a favore di partiti e movimenti politici.

Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione d’imposta del 30%:

- somme investite nel capitale sociale di start up innovative, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investano prevalentemente in start up innovative; la detrazione spetta anche ai soci di snc e sas, pro quota, in relazione agli investimenti fatti dalla società;
- investimenti in piccole e medie imprese (PMI) innovative;
- erogazioni liberali, in denaro o in natura, a favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale (APS) ed enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS.

Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione d’imposta del 35%:

- erogazioni liberali, in denaro o in natura, a favore di organizzazioni di volontariato (ODV ed enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS).

Documentazione relativa agli oneri per investimenti in start up/PMI innovative in regime de minimis che danno diritto alla detrazione d’imposta del 50%:

- somme investite nel capitale sociale di start up innovative in regime de minimis, per le quali è stata presentata al Ministero dello Sviluppo economico l’apposita istanza; la detrazione spetta in alternativa a quella ordinaria;
- investimenti in piccole e medie imprese (PMI) innovative in regime de minimis, per le quali è stata presentata al Ministero dello Sviluppo economico l’apposita istanza; la detrazione è riconosciuta in via prioritaria rispetto a quella ordinaria.

Documentazione relativa agli oneri per la “pace contributiva” che danno diritto alla detrazione d’imposta del 50%

Oneri sostenuti nel 2023 per fruire del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione da parte di coloro che al 31.12.95 non avevano anzianità contributiva (c.d. “pace contributiva” di cui all’art. 20 del DL 28.1.2019 n. 4).

La detrazione spetta anche ai superstiti dell’assicurato o ai suoi parenti ed affini entro il secondo grado che hanno presentato domanda e sostenuto l’onere per conto dell’assicurato stesso.

La detrazione spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso del 2023 ed è ripartita in 5 rate annuali di pari importo.

Non può essere detratta la spesa sostenuta nel 2023 che è stata fruita in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicata nella Certificazione Unica 2024.

Indicare gli oneri sostenuti in anni precedenti al 2023 per i quali spettano le relative rate (se non già a conoscenza dello Studio).

Documentazione relativa alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici che danno diritto alla detrazione del 90% o del 110%

Per le spese sostenute dall’1.3.2019 al 31.12.2021 spettava una detrazione del 50% per l’acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (c.d. “wall box”) dei privati, compresi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW (la detrazione non è stata prorogata per gli anni successivi al 2021).

Tuttavia, può competere la detrazione per il superbonus (che fino al 31.12.2022 era del 110%, ma nel 2023 può essere del 90% o del 110%), di cui all’art. 119 del DL 34/2020, per le spese sostenute fino al 31.12.2025 da determinati soggetti, se l’intervento di installazione delle colonnine di ricarica è effettuato congiuntamente a un intervento “trainante” di efficienza energetica.

Documentazione relativa alle spese per gli interventi di recupero edilizio che danno diritto alla detrazione del 36-50% (90% o 110% per gli interventi fotovoltaici “trainati” con superbonus):

- codice fiscale del condominio, della società di persone o di altri enti di cui all’art. 5 del TUIR (in assenza del codice fiscale del condominio minimo documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto all’agevolazione, un’autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio);
- dati catastali degli immobili oggetto di intervento; nel caso in cui i lavori siano effettuati dal detentore (es. conduttore), anziché dal possessore, estremi di registrazione dell’atto che costituisce il titolo per la detenzione (es. contratto di locazione) e dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori effettuati dal detentore;
- documentazione relativa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, qualora sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- comunicazione preventiva all’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente della data di inizio dei lavori, qualora tale comunicazione sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
- ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale;
- ricevute di pagamento delle spese relative ad oneri di urbanizzazione, tassa per l’occupazione del suolo pubblico, imposta di bollo e diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce inizio lavori, in relazione ai lavori edilizi agevolabili, anche se non effettuate con bonifico bancario o postale;
- fatture rilasciate dal soggetto che ha eseguito i lavori;
- certificazione dell’amministratore di condominio della quota delle spese sulle parti comuni che danno diritto alla detrazione;
- attestazione del venditore delle spese sostenute per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali, acquistati nel 2023 anche mediante contratto preliminare di compravendita registrato oppure tramite atto di assegnazione delle cooperative edilizie;
- eventuali atti di assenso (licenze, concessioni e autorizzazioni edilizie, ecc.) relativi a lavori avviati nel 2023 (al fine di verificare se si tratta di mera continuazione di interventi progressi);
- documentazione relativa agli interventi effettuati e alle detrazioni usufruite dal venditore, dal donante o dal defunto, in caso di vendita, donazione o successione, qualora il diritto alla detrazione si trasferisca all’acquirente, donatario o erede;
- comunicazione all’ENEA in relazione agli interventi ultimati dall’1.1.2018, con la relativa ricevuta di trasmissione;
- per i lavori edili, agevolati con superbonus, avviati dal 28.5.2022 di cui all’allegato X al DLgs. 81/2008, eseguiti da imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro, copia del contratto di affidamento dei lavori ove viene indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall’impresa esecutrice dei lavori, attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima).

In relazione agli interventi di recupero edilizio riguardanti l’installazione di impianti solari fotovoltaici e l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, può competere la detrazione per il superbonus (che fino al 31.12.2022 era del 110%, ma nel 2023 può essere del 90% o del 110%), di cui all’art. 119 del DL 34/2020, per le spese sostenute fino al 31.12.2025 da determinati soggetti, se gli interventi sono effettuati congiuntamente ad un intervento “trainante” di riduzione del rischio sismico o di efficienza energetica.

Documentazione relativa all’acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente ristrutturati da imprese che danno diritto alla detrazione del 36-50%:

- atto di acquisto, assegnazione o preliminare di vendita registrato dell’unità immobiliare dal quale si evinca la data di inizio e fine lavori nonché il numero dei contitolari, situata in un fabbricato interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie, ovvero documentazione di acconti già versati;

- in mancanza di tali informazioni nei predetti atti, dichiarazione dell'impresa di costruzione o dalla cooperativa edilizia che attesti le sopracitate condizioni;
- codice fiscale dell'impresa o della cooperativa che ha effettuato i lavori.

Documentazione relativa agli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 65%

Documentazione relativa alle spese sostenute dal 4.8.2013 al 31.12.2016 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche:

- le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dal 4.8.2013;
- su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 o 2);
- riguardanti costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali).

Documentazione relativa agli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione dal 50% al 110% (c.d. "sismabonus")

Documentazione relativa alle spese sostenute dal 2017 al 2023 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche:

- le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dall'1.1.2017;
- su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 o 3;
- riguardanti costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive (agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali);
- comunicazione all'ENEA in relazione agli interventi ultimati dall'1.1.2018, con la relativa ricevuta di trasmissione;
- per i lavori edili, agevolati con superbonus, avviati dal 28.5.2022 di cui all'allegato X al DLgs. 81/2008, eseguiti da imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro, copia del contratto di affidamento dei lavori ove viene indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall'impresa esecutrice dei lavori, attestante il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima).

Verificare il possesso delle asseverazioni richieste per gli interventi antisismici con percentuale di detrazione del 70% o 80%, 75% o 85% (co. 1-quater e 1-quinqies dell'art. 16 del DL 63/2013).

Per le spese sostenute fino al 31.12.2025, la detrazione è riconosciuta per taluni soggetti nella misura del superbonus ove siano rispettati i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti (asseverazione sempre necessaria).

Se per gli interventi di miglioramento sismico spetta il superbonus al 110% e se il beneficiario della detrazione opta per la cessione del corrispondente credito all'impresa di assicurazione con la quale stipula contestualmente una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, sul premio assicurativo la detrazione del 19% è elevata al 90%.

Documentazione relativa agli acquisti di unità immobiliari in edifici antisismici che danno diritto alla detrazione del 75% o 85% (c.d. "sismabonus acquisti")

Documentazione relativa alle spese sostenute dal 2017 al 2023 per l'acquisto di unità immobiliari:

- le cui procedure autorizzatorie degli interventi di demolizione e ricostruzione dell'intero edificio devono essere iniziate successivamente all'1.1.2017;
- nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28.4.2006 n. 3519;
- oggetto di interventi relativi all'adozione di misure antisismiche realizzati da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, le quali imprese provvedano, entro 30 mesi (18 mesi fino al 30.7.2021) dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile;

- comunicazione all'ENEA in relazione agli interventi ultimati dall'1.1.2018, con la relativa ricevuta di trasmissione.

Per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 30.6.2022, la detrazione è elevata al 110% ove fossero rispettati i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti (asseverazione sempre necessaria). In taluni casi, il "sismabonus acquisti" spettava nella misura del 110% a determinate condizioni ove gli atti d'acquisto fossero stati effettuati entro il 31.12.2022.

Documentazione relativa agli interventi antisismici combinati con quelli di riqualificazione energetica, sulle parti comuni condominiali, che danno diritto alla detrazione dell'80% o dell'85% (c.d. "bonus combinato sisma-eco")

Documentazione relativa alle spese sostenute dal 2018 al 2023 per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali:

- le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dall'1.1.2017;
- ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3;
- finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

Documentazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti che danno diritto alla detrazione dal 50% al 110% (c.d. "ecobonus" e "superbonus")

- fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute (ovvero altra idonea documentazione rilasciata da soggetti non tenuti all'osservanza della normativa IVA);
- ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale;
- altra documentazione attestante i pagamenti effettuati (solo per soggetti titolari di redditi d'impresa);
- copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi effettuati sulle parti comuni del condominio;
- dichiarazione di consenso del possessore dell'immobile all'esecuzione dei lavori effettuati dal detentore;
- asseverazione del tecnico abilitato (ovvero asseverazione del direttore dei lavori o certificazione dei produttori di beni con determinate caratteristiche energetiche);
- attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, rilasciato da un tecnico abilitato (ove necessario in relazione ai lavori eseguiti);
- copia della scheda informativa relativa agli interventi realizzati, inviata all'ENEA, con la relativa ricevuta di trasmissione;
- attestazione della mancata conclusione dei lavori nel 2023;
- documentazione relativa ad eventuali contributi e incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dall'Unione europea, dalle Regioni o dagli enti locali;
- documentazione relativa agli interventi effettuati e alle detrazioni usufruite dal venditore, dal donante o dal defunto, in caso di vendita, donazione o successione, qualora il diritto alla detrazione si trasferisca all'acquirente, donatario o erede;
- per i lavori edili, agevolati con superbonus, avviati dal 28.5.2022 di cui all'allegato X al DLgs. 81/2008, eseguiti da imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro, copia del contratto di affidamento dei lavori ove viene indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall'impresa esecutrice dei lavori, attestante il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima).

Per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 30.6.2022 (fino al 31.12.2025 per alcuni soggetti), la detrazione è riconosciuta nella misura del superbonus per alcuni interventi di riqualificazione energetica ove siano rispettati i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti (asseverazione sempre necessaria).

Documentazione relativa agli interventi di rifacimento delle facciate degli edifici che danno diritto alla detrazione del 90% o 60% (c.d. “bonus facciate”)

Documentazione relativa alle spese sostenute nel 2020 e 2021 (con detrazione del 90%) e nel 2022 (con detrazione del 60%) per:

- gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi);
- di edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444 o in zone ad esse assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

In particolare:

- fatture o ricevute fiscali, con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti;
- ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale (sono esclusi i soggetti titolari di reddito d'impresa);
- eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora si tratti di lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi;
- comunicazione preventiva all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente della data di inizio dei lavori, qualora tale comunicazione sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
- certificazione dell'amministratore di condominio della quota delle spese relative alle parti comuni che danno diritto alla detrazione (in mancanza del codice fiscale del condominio minimo, autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati ed indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio);
- certificazione urbanistica dalla quale risulti che l'edificio oggetto dell'intervento ricade nelle zone assimilate alle zone A o B;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la sussistenza del requisito della visibilità, anche parziale, dell'involucro esterno dell'edificio interessato dai lavori;
- se si tratta di un intervento influente dal punto di vista termico, ricevuta della trasmissione all'ENEA della documentazione richiesta;
- per i lavori edili avviati dal 28.5.2022 di cui all'allegato X al DLgs. 81/2008, eseguiti da imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro, copia del contratto di affidamento dei lavori ove viene indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall'impresa esecutrice dei lavori attestante il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima).

Documentazione relativa agli interventi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione del 75% (c.d. “bonus barriere 75%”)

Documentazione relativa alle spese sostenute nel 2022 e 2023 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, nonché per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche e, in caso di sostituzione dell'impianto, per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

In particolare, sono richieste:

- certificazione che gli interventi rispettino i requisiti previsti dal DM 14.6.89 n. 236;
- fatture o ricevute fiscali, con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti;
- ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale;

- altra documentazione attestante i pagamenti effettuati (solo per soggetti titolari di redditi d'impresa);
- eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora si tratti di lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi;
- comunicazione preventiva all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente della data di inizio dei lavori, qualora tale comunicazione sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
- certificazione dell'amministratore di condominio della quota delle spese relative alle parti comuni che danno diritto alla detrazione (in mancanza del codice fiscale del condominio minimo, autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati ed indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio);
- per i lavori edili avviati dal 28.5.2022 di cui all'allegato X al DLgs. 81/2008, eseguiti da imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro, copia del contratto di affidamento dei lavori ove viene indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall'impresa esecutrice dei lavori, attestante il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima).

Per le spese sostenute dal 30.12.2023 il "bonus barriere 75%" compete soltanto se gli interventi riguardano scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici ed il rispetto dei requisiti del DM 236/89 deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

Documentazione relativa al c.d. "bonus verde" che dà diritto alla detrazione del 36%

Documentazione relativa alle spese sostenute dal 2018 al 2023 per:

- la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione spetta anche in relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali e per le spese di progettazione e manutenzione connesse ai suddetti interventi.

In particolare:

- fatture di acquisto o ricevute fiscali, con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti;
- documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente, assegni bancari o postali);
- eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora si tratti di lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi;
- certificazione dell'amministratore di condominio della quota delle spese relative alle parti comuni che danno diritto alla detrazione (in mancanza del codice fiscale del condominio minimo, autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati ed indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio);
- per i lavori edili avviati dal 28.5.2022 di cui all'allegato X al DLgs. 81/2008, eseguiti da imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro, copia del contratto di affidamento dei lavori ove viene indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei

lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall'impresa esecutrice dei lavori, attestante il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima).

Documentazione relativa al c.d. "bonus mobili" che dà diritto alla detrazione del 50%

Documentazione relativa alle spese:

- sostenute dall'1.1.2014 al 31.12.2021, per l'acquisto di mobili, grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla "A+" (ovvero classe "A" per i forni) in relazione alle apparecchiature per le quali è obbligatoria l'etichetta energetica, oppure grandi elettrodomestici per i quali non fosse ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica, comprese le spese di trasporto e di montaggio;
- sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2023, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla classe "A" per i forni, "E" per le lavatrici e lavasciugatrici e le lavastoviglie, "F" per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica;
- finalizzati all'arredo di unità immobiliari residenziali:
 - oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo o manutenzione straordinaria;
 - oggetto di ricostruzione o ripristino a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
 - siti in fabbricati interamente oggetto di interventi di restauro o di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

La detrazione spetta anche in relazione ai mobili e agli elettrodomestici destinati alle parti comuni condominiali:

- di un edificio residenziale (es. guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.);
- oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria od ordinaria.

In particolare:

- per le spese sostenute nel 2023, verificare che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati dall'1.1.2022;
- fatture di acquisto, con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti;
- documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente);
- eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori;
- comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'azienda sanitaria locale (ASL), qualora obbligatoria;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora si tratti di lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi;
- certificazione dell'amministratore di condominio della quota delle spese relative alle parti comuni che danno diritto alla detrazione;
- comunicazione all'ENEA in relazione agli acquisti effettuati dall'1.1.2018, con la relativa ricevuta di trasmissione;
- autocertificazione attestante l'utilizzo dei beni nell'immobile oggetto di interventi di recupero edilizio;
- per i lavori edili avviati dal 28.5.2022 di cui all'allegato X al DLgs. 81/2008, eseguiti da imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro, copia del contratto di affidamento dei lavori ove viene indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali,

stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall'impresa esecutrice dei lavori, attestante il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima).

Documentazione relativa al c.d. “bonus mobili” per le giovani coppie che dà diritto alla detrazione del 50%

Documentazione relativa alle spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016 per l'acquisto di mobili da parte delle giovani coppie che nel 2015 o 2016 hanno acquistato un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

In particolare:

- atto di acquisto dell'immobile da cui rilevare la data in cui è stato effettuato e che in capo all'acquirente sia soddisfatto il requisito anagrafico dell'età;
- fatture di acquisto, ricevute fiscali o scontrini parlanti con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti;
- documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente).

La detrazione spetta per le sole spese sostenute nel 2016 e la suddetta documentazione deve essere prodotta per il riconoscimento delle successive rate, se non già in possesso dello Studio.

Documentazione relativa all'acquisto di immobili di classe energetica A e B che danno diritto alla detrazione del 50% dell'IVA

Documentazione relativa alle spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2017, e alle spese sostenute nel 2023, per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici, di ripristino o di ristrutturazione delle stesse, o da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari per gli acquisti nel 2023.

In particolare:

- atto di acquisto dell'immobile avvenuto nel 2016 o 2017 (deve potersi evincere che l'immobile è stato acquistato dall'impresa costruttrice, di ripristino o di ristrutturazione, la destinazione d'uso dell'immobile e la classe energetica, il vincolo pertinenziale in caso di acquisto di pertinenze) o atto di acquisto dell'immobile avvenuto nel 2023;
- fatture di acquisto da cui si rilevi l'importo dell'IVA pagata nel 2016 e/o 2017 o nel 2023.

La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.

La documentazione relativa agli acquisti avvenuti nel 2016 o 2017 deve essere prodotta per il riconoscimento delle successive rate della detrazione, se non già in possesso dello Studio.

Documentazione relativa ai contratti di locazione dell'abitazione principale:

- eventuale contratto di locazione dell'abitazione principale, stipulato ai sensi della L. 431/98, sia a canone “convenzionale” che “libero”, compresi i contratti di durata transitoria;
- documentazione riguardante eventuali contributi pubblici ricevuti per il pagamento dei canoni di locazione;
- eventuale contratto di locazione da parte di lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza (in un Comune distante oltre 100 Km e situato in una Regione diversa) per motivi di lavoro e che per questo trasferimento sono stati costretti a prendere in locazione un alloggio.

Informativa e richiesta di consenso al trattamento di dati personali per la predisposizione e la presentazione della dichiarazione dei redditi

Desideriamo informarLa che i dati personali, che ci ha comunicato e ci comunica ai fini della compilazione della sua dichiarazione dei redditi, per il calcolo dell'IMU nonché per altri incarichi affidati al nostro Studio (Studio Campasso Ragionieri Commercialisti Associati, Via Luigi L. Colli 20, 10129 Torino), vengono da noi trattati manualmente e/o a mezzo del nostro sistema informatico sul quale vengono conservati. I dati acquisiti saranno trattati anche ai sensi delle leggi vigenti in tema di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. È nostra premura conservare copia dei documenti e dei dati relativi alle dichiarazioni e copia del modello cartaceo, fino al momento in cui si prescrive, per Legge, il termine per il controllo e/o l'accertamento delle dichiarazioni stesse, solo successivamente lo Studio provvederà a distruggere copia del modello di dichiarazione cartaceo conservato, relative ricevute di presentazione e copia dei documenti acquisiti per la compilazione della dichiarazione dei redditi e, per i clienti che lo richiederanno, a cancellare i loro dati dal sistema informatico. Detti dati potranno essere comunicati, a seguito di ispezioni o verifiche, all'Amministrazione Finanziaria, ad organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Pubblici uffici ed in genere a tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità anzi indicate. La informiamo inoltre che la Sua dichiarazione dei redditi, in forma cartacea e/o informatica, potrà essere consegnata dal nostro Studio ad un Centro di Assistenza Fiscale, i cui estremi di identificazione saranno indicati nella stessa copia del modello di dichiarazione che Le verrà consegnata. Il Centro di Assistenza Fiscale potrà effettuare l'invio telematico e potrà utilizzare i Suoi dati personali unicamente per le predette finalità. In occasione del trattamento potremo venire a conoscenza di dati che la Legge definisce "sensibili", in quanto idonei a rilevare stato di salute, adesione a sindacati, convinzioni religiose e filosofiche.

Evidenziamo

- che il trattamento dei dati per le finalità sopra indicate è essenziale ai fini della predisposizione e presentazione della dichiarazione dei redditi;
- che l'effettuazione delle scelte per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF sono facoltative;
- che l'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili;
- che il nostro Studio ha predisposto un sistema di sicurezza per il trattamento e la conservazione dei dati.

Titolare del trattamento dei dati è lo Studio scrivente, Responsabili del trattamento è il suo professionista associato di riferimento, elettivamente domiciliato, per le disposizioni di Legge, presso la sede dello Studio. La informiamo inoltre che, compatibilmente alla responsabilità che grava su questo Studio per l'assolvimento delle incombenze fiscali e non fiscali eventualmente affidateci, gli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 Le conferiscono specifici diritti consultabili sul sito www.garanteprivacy.it. Segnaliamo inoltre che le conseguenze relative a un eventuale rifiuto del consenso, determinerebbero l'impossibilità di adempiere correttamente alla normativa fiscale in vigore. In tal caso il nostro Studio sarà esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per le pene pecuniarie e le sanzioni amministrative irrogate dai competenti Uffici (Agenzia delle Entrate ed in genere dagli Uffici cui è demandato il compito di controllare gli adempimenti cui è finalizzato il trattamento dei dati) per la mancata presentazione della dichiarazione e/o per il rifiuto all'interscambio di dati.

Le chiediamo di manifestare per iscritto il Suo consenso al trattamento di detti dati, per le finalità indicate nell'informativa sopra riportata, sottoscrivendo il sotto riportato modello.

Grazie

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

con la firma apposta alla presente esprimo il mio consenso affinché il Titolare e i Responsabili incaricati procedano al trattamento dei miei dati personali e alla loro comunicazione nell'ambito dei soggetti e per le finalità indicati nell'informativa che mi è stata resa.

Esprimo il consenso per eventuali trattamenti di dati personali definiti "sensibili" nei limiti in cui sia strumentale per le finalità del trattamento elencate nell'informativa resa, dichiarando di avere ricevuto copia della stessa (più sopra riportata).

Dichiaro di essere stato/a edotto/a del fatto che la mia dichiarazione dei redditi e la relativa documentazione probatoria, in forma cartacea e/o informatica, potrà essere consegnata dal Vostro Studio ad un Centro di Assistenza Fiscale, con l'espressa avvertenza che i miei dati personali potranno essere utilizzati dal Centro di Assistenza Fiscale unicamente per le predette finalità. I dati acquisiti verranno trattati anche ai sensi delle leggi vigenti in tema di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Tale consenso viene da me espresso, quale incaricato, anche per la documentazione che produco ed esibisco per conto di altri soggetti (ivi compresa documentazione medica contenente eventuali "dati sensibili").

Tutte le autorizzazioni da me rilasciate potranno essere revocate in ogni momento a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al vostro Studio e detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della raccomandata.

Data _____ firma leggibile _____

Autorizzazione alla consegna di documenti contenenti miei dati a terzi:

autorizzo il Vs. Studio a consegnare copie od originali della mia documentazione di qualsiasi tipo in Vostro possesso, nulla escluso, al mio coniuge, ai miei conviventi o ai miei figli ovvero alla/alle persona/e qui indicate: _____

Data _____ firma leggibile _____



PERIODO D'IMPOSTA 2023

Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF

Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)			
DATI ANAGRAFICI	COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME	SESSO (M o F)
	DATA DI NASCITA	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)
	GIORNO MESE ANNO		

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

STATO * <input type="checkbox"/>	CHIESA CATTOLICA	UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO
ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA	CHIESA EVANGELICA VALDESE (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)	CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA
UNIONE COMUNITA' EBRAICHE ITALIANE	SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO PER L'EUROPA MERIDIONALE	CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA
UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA	UNIONE BUDDHISTA ITALIANA	UNIONE INDUISTA ITALIANA
ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI (IBISG)	ASSOCIAZIONE "CHIESA D'INGHILTERRA" IN ITALIA	

(*) Per la scelta a favore dello Stato è possibile indicare anche uno dei seguenti codici:

- 1 - Fame nel mondo; 2 - Calamità; 3 - Edilizia scolastica; 4 - Assistenza ai rifugiati; 5 - Beni culturali;
6 - Recupero da tossicodipendenze e altre dipendenze patologiche.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.

La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

CODICE FISCALE **SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF** (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI NEL RUNTS DI CUI ALL'ART. 46, C. 1, DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, COMPRESSE LE COOPERATIVE SOCIALI ED ESCLUSE LE IMPRESE SOCIALI COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETA', NONCHE' SOSTEGNO DELLE ONLUS ISCRITTE ALL'ANAGRAFE

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016)

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

FIRMA

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ISCRITTE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalit  destinatari  della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facolt  di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalit  beneficiarie.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

PARTITO POLITICO

CODICE

FIRMA

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE.

Per le modalit  di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte II delle istruzioni.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilit , che non   tenuto n  intende avvalersi della facolt  di presentare la dichiarazione dei redditi.

FIRMA



DA STACCARE